



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Vicenza
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 02688300249-20122013-1025 - SUAP 628 - 02688300249
Ditta DE BIASI srl - stabilimento di Vicenza, Via Marosticana n. 172/U
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 192/2014 del 31/07/2014 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si chiede di trasmettere per conoscenza, allo scrivente Servizio, **copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento.**

Distinti saluti.

Sottoscritto per il Dirigente del Settore Ambiente
Avv. Maria Elisabetta Bolisani
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 192/2014 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **192/2014** del **31/07/2014**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: DE BIASI S.R.L.

Sede legale: Strada Marosticana, 172/U - Vicenza

Sede operativa: Strada Marosticana, 172/U - Vicenza

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 605 del 07/01/2014 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
--

Evidenziato che, con la suddetta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta ha comunicato il possesso del seguente titolo abilitativo previsto dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, che sarà sostituito dall'A.U.A.:

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
--

Considerata la nota prot. n. 31502 del 05/05/2014 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e agli soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 32892 del 08/05/2014), l'autorizzazione di Acque Vicentine Spa, in qualità di gestore dello scarico in pubblica fognatura, (prot. n. 38532 del 29/05/2014), e per gli aspetti relativi al rumore, la presa d'atto del Comune della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dalla ditta e la dichiarazione che lo stesso "ritiene adempiuto l'onere richiesto di dichiarare la conformità delle emissioni acustiche derivanti dall'attività ai limiti vigenti nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione n. 12/12947 del 23/2/2011. Nel caso specifico, la ditta dichiara di non produrre emissioni di rumore superiori ai limiti di zona e di differenziale stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Vicenza per la zona 4^{am} (prot. n. 41737 del 12/06/2014);

Considerata la nota del 06/06/2014 con la quale Acque Vicentine Spa ha comunicato alla Provincia l'errata corrigge della scadenza della propria "autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento piazzali n. 902/2014 Vicenza", uniformandola alla scadenza del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 20/12/2012, di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato autorizzazione n. 902/2014 di Acque Vicentine S.p.a."
- "Allegato iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 2/2007"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente, compresa l'allegata autorizzazione di Acque Vicentine Spa;
2. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale o nel caso di cambio del legale rappresentante, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente la variazione prevista aggiornando la documentazione agli atti con i nuovi dati.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto per il Dirigente
Avv. Maria Elisabetta Bolisani
con
firma digitale

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI N° 902/2014 VICENZA

Ditta: DE BIASI S.R.L.
VICENZA – STRADA MAROSTICANA n. 172/U
P.IVA 02688300249

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la richiesta presentata il 20.12.2013 (pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vicenza in data 23.12.2013 prot. 19718 e successiva integrazione del 16.04.2014), dalla ditta **De Biasi s.r.l.** con sede a **Vicenza** in **Strada Marosticana n. 172/U**, che svolge attività di commercio rottami ferrosi e metalli, al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle *acque meteoriche di dilavamento dei piazzali* provenienti dall'insediamento sito a **Vicenza** in **Strada Marosticana n. 172/U**;
- Visto che il suddetto scarico recapita in pubblica fognatura funzionalmente collegata al depuratore comunale "**Città di Vicenza**";
- Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 6;
- Visto il vigente Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall'A.A.T.O. BACCHIGLIONE, con delibera del 20.12.2002 (o.d.g. n° 4);
- Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009 e s.m.i.;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela Acque (all. "D" del Dgr. 842 del 15.05.2012), la ditta **De Biasi s.r.l.** con sede a **Vicenza** in **strada Marosticana n. 172/U**, nella persona del Legale Rappresentante della stessa, a scaricare le *acque meteoriche di dilavamento dei piazzali* provenienti dall'insediamento sito a **Vicenza** in **Strada Marosticana n. 172/U** (commercio rottami ferrosi e metalli), in fognatura pubblica di **Strada Marosticana**, funzionalmente collegata al depuratore comunale "**Città di Vicenza**", alle seguenti condizioni:

- 1) dovrà essere installato, un pozzetto di campionamento di adeguate dimensioni per le acque meteoriche di prima pioggia con un volume di accumulo di almeno 30 l, separato dalle acque reflue industriali del lavaggio, dalle domestiche e dalle meteoriche di seconda pioggia. Tale pozzetto dovrà essere posto a valle dell'impianto di trattamento e dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
- 2) solo a valle del pozzetto di campionamento sarà possibile l'eventuale riunione degli scarichi;
- 3) la pulizia e la manutenzione periodica degli impianti di pretrattamento saranno a cura del titolare dell'attività, come stabilito dall'art. 37 del Regolamento di fognatura e depurazione;

- 4) si dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e della strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori, allarmi, ecc.), segnalando tempestivamente ad Acque Vicentine SpA eventuali anomalie o disfunzioni che si dovessero verificare;
- 5) i rifiuti provenienti dalle operazioni di pretrattamento delle acque di lavorazione sono sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno periodicamente essere smaltiti con le modalità indicate dalla normativa vigente;
- 6) **con cadenza biennale** dovrà essere effettuata un'analisi chimica dello scarico delle acque reflue, tramite laboratorio accreditato, per i seguenti parametri: pH, COD, SST, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, ferro, nichel, rame, zinco, cromo totale, alluminio, olii e grassi animali/vegetali, idrocarburi totali. **Entro quindici giorni dalla data della refertazione** l'analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Acque Vicentine S.p.A..
- 7) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del misuratore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Acque Vicentine S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
- 8) le acque meteoriche di dilavamento piazzale dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una **portata massima di 2,5 l/s** ed un **tempo di ritardo di inizio scarico di 16 ore** dal termine dell'ultimo evento piovoso.
- 9) Lo svuotamento delle "vasche di accumulo acque di dilavamento" dovrà essere garantito dopo ogni evento piovoso ed in caso di ripresa dello stesso dovrà essere garantita la sospensione dello scarico;

AVVERTE

- a) le caratteristiche qualitative degli scarichi dovranno essere sempre entro i limiti di accettabilità previsti nella **Tab. 1 dell'All. B (colonna scarico in rete fognaria), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009 e s.m.i.;**
- b) la presente autorizzazione vincolante è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando che l'osservanza di altre norme vigenti è demandata alla responsabilità della Ditta richiedente;
- c) **la presente autorizzazione decorre dal 14.12.2014, ha validità di anni 4 (quattro) dalla data di decorrenza predetta** e potrà essere in ogni momento revocata qualora, in sede di controllo, non dovessero risultare rispettate le suesposte condizioni e avvertenze, nonché le vigenti norme di legge e regolamentari;
- d) un anno prima della scadenza della presente autorizzazione ne deve essere richiesto il rinnovo, art. 124, comma 8, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Direttore Generale
dott. Ing. Fabio Trolese
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

**ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO AL N. 2/2007**

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'*esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* dall'Impresa **DE BIASI SRL** nello stabilimento sito in via Strada Marosticana 172/U, in Comune di Vicenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.M.A. 05/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;

Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*";

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5/11/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;

Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27/01/2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2229 del 20/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/06;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- alla ditta DE BIASI SRL con sede legale e operativa in via Strada Marosticana 172/U in Comune di Vicenza, a seguito di comunicazioni rese ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, risulta iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 2/2007 e, da ultimo, con provvedimento di variazione n. reg. 108/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 10/07/2013 con prot. n. 51073, per le attività di cui ai punti 3.1 (R13), 3.1 (R13 R4), 3.2 (R13), 3.2 (R13 R4), 3.5 (R13), 5.6 (R13), 5.7 (R13), 5.8 (R13) e 5.19 (R13) del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i., con validità fino al 27/12/2015;
- la ditta ha prestato per l'attività in oggetto una polizza fidejussoria (Polizza n. 480436) emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 88.358,00 e una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 073432288 con la società Allianz S.p.A. per un massimale di 3.000.000,00 €;

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

- Non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Vicenza in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98, all.1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (all. C parte IV D.Lgs. 152/06)		
3.1	108,5 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	1.200	3.1.3.c	R13	100210 100299 120101 150104 190102 190118 200140 #####	
	157,5 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	1.800		R13 R4	120102 150104 160117 170405 191202 #####	
3.2	40 SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO	200	3.2.3.c	R13	170403 #####	
	297,5 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	3.000		R13 R4	120103 120104 120199 150104 170401 170402 170404 170406 170407 191002 191203 200140	
3.5	3,5	50	3.5.3	R13	150104 200140	
5.6	201,5	1.000	5.6.3	R13	160214 160216 200136 200140	
5.7	6,5	50	5.7.3	R13	160216 170402 170411 #####	
5.8	61,5	650	5.8.3	R13	160118 160122 160216 170401 170411 #####	
5.19	63	350	5.19.3	R13	160214 160216 200136 #####	

PRESCRIZIONI:

1. Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva funzionale all'attività di recupero, è pari a 455 tonnellate (tipologia 3.1 e 3.2).
2. La capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto relativa alla tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 484,5 tonnellate (tipologie 3.1, 3.2, 3.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.19).
3. La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 13 tonnellate, di cui 11,4 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 1,6 tonnellate di rifiuti pericolosi..

AVVERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato dalla ditta con nota del 13.02.2013 acquisita agli atti con prot. n. 11879/2013 e con nota del 10.06.2013 acquisita agli atti con prot. n. 42998/2013.
- 2) Per le tipologie 3.1 e 3.2 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere ai requisiti del punto 3.1.4.c e 3.2.4.c dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
- 3) Le garanzie finanziarie dovranno essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2229 del 20.12.2011 e s.m.i., in particolare la ditta dovrà trasmettere periodicamente copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
- 4) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - b. a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentate è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
 - g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla Guida al Nuovo Elenco dei Rifiuti – CER 2002 “Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”;
 - i. ad effettuare e conservare, a disposizione delle Autorità di controllo, i referti analitici del Test di cessione secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.A. 05.02.1998 e s.m.i..
- 5) In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.

- 6) L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto dovrà essere quello allegato alla nota del 13.02.2013 acquisita agli atti il 15.02.2013 con prot. n. 11879).
- 7) Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc.
- 8) I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l'operazione R13 non potranno provenire da altri impianti legittimati ad effettuare a loro volta l'operazione R13 in quanto non è ammissibile il passaggio di rifiuti tra più siti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva R13. La ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l'attività R13 ad impianti che effettuano l'attività di recupero da R1 a R12, escludendo quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva. I titoli legittimanti l'attività di recupero degli impianti a cui la ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l'attività di messa in riserva, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
- 9) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
- 10) Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
- 11) Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 12) Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento ad altri impianti legittimati dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19....
- 13) La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
- 14) La ditta dovrà adeguare la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nei termini e nelle modalità stabiliti dall'art. 39, comma 6¹ delle Norme Tecniche del Piano di Tutela Acque, approvato ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05 novembre 2009, BUR n. 100 del 08/12/2009, successivamente modificato ed integrato con varie Deliberazioni regionali².

INFORMAZIONI:

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

- 1 I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.
- 2 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 gennaio 2011, BUR n. 14 del 15/02/2011, sono state approvate le Linee Guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, BUR n. 43 del 5 giugno 2012, sono state modificate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 28 agosto 2012, BUR n. 75 del 11 settembre 2012, sono state definite delle precisazioni su alcuni aspetti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto per il Dirigente del Settore Ambiente
Avv. Maria Elisabetta Bolisani
con
firma digitale